

COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 31 DEL 04/05/2016

OGGETTO: ENAIP - CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE: APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI addì QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 11:00 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano

GUGLIELMETTI ANDREA
DONETTI PIERO
POLETTI VALENTINA MARIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
2	1

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Dorella.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. GUGLIELMETTI ING. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

È pervenuta richiesta da parte di ENAIP Piemonte di Borgomanero, prot.. 1556, di disponibilità ad inserire 1 corsista "Tecnico informatico" presso il Comune di Bogogno, per il periodo dal 09/05/2016 al 22/06/2016, per un totale di 240 ore complessive;

CONSIDERATO che non c'è alcun obbligo di onere finanziario a carico dell'Ente ospitante;

VISTA la bozza di convenzione Tirocinio Curriculare pervenuta da ENAIP Piemonte di Borgomanero composta da n. 8 articoli

RITENUTO di voler aderire alla proposta in quanto se ne condividono lo spirito e gli intenti;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voto unanime favorevole espresso ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** la convenzione per lo svolgimento del Tirocinio curriculare con ENAIP Piemonte di Borgomanero, per un corsista, per il periodo 09/05/2016 al 22/06/2016 costituita da n. 8 articoli.
- 2) DI ALLEGARE** la convenzione quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

Lì 04/05/16



IL RESPONSABILE

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

Lì _____

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,

per € _____ riscontrata al Cap.

Lì _____

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....



Centro Servizi Formativi Borgomanero
Via Piovale, 33 - 28021 NO
Tel 0322/844494 - Fax 0322/844497
email: csf-borgomanero@enaip.piemonte.it

CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

(Convenzione n. stipulata in data)

TRA

En.A.I.P. Piemonte con sede legale in Via Del Ridotto 5, 10147 Torino e sede operativa CSF Borgomanero, 28021 in provincia di NO, Via Piovale, 33, codice fiscale 97502540012 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona della/del Direttrice/Direttore Luisa Bagna nata/o a Vercelli il 27/02/1970:

E

Comune di Bogogno con sede legale in BOGOGNO (NO), Piazza Dott.O.Palumbo , 5, Codice Fiscale/P. IVA 00429660038 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" nella persona della/del Rappresentante Guglielmetti Andrea nata/o BORGOMANERO (NO) il 18/02/1970.

PREMESSO

che, in applicazione di quanto definito dalla Legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale" e dall'art. 40 comma 3 della Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" i soggetti ivi richiamati possono promuovere tirocini curriculari in impresa al fine di realizzare momenti di alternanza tra teoria e pratica nell'ambito dei percorsi formativi

che En.A.I.P. Piemonte, dal 2010, dispone della certificazione del sistema di gestione dei processi in ottica di genere quale impegno assunto contro ogni forma di discriminazione

CONSIDERATO

- l'art. 18, comma 1, lettera a), della L.24 giugno 1997, n.196 e s.m.i.
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i.
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come convertito dalla L. 14 settembre 2011 n.148
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24 del 12 settembre 2011, in particolare il §. "Finalità e limiti dell'intervento" (a proposito della nozione di tirocinio curriculare)
- la sentenza della Corte Costituzionale n.287 del 19 dicembre 2012
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" (atto Rep. n. 1/CSR del 24/01/2013), in particolare il §. b) sub punto a), escludente dalla disciplina ordinaria i tirocini curriculari
- le F.a.q. nn. 19-20-21-22-23-24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferite ai tirocini formativi e di orientamento (in particolare, di tipo curriculare)
- la D.G.R. 03/06/2013 n. 74-5911, All. 1-A, §. 1 nella parte in cui si sottraggono alla deliberazione in parola i tirocini curriculari (lett. a)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta di En.A.I.P. Piemonte.

Art. 2

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e non impegna il soggetto ospitante all'assunzione della/del tirocinante. Come tale, è escluso dall'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto promosso dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza e finalizzato alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro. Il tirocinio curriculare non è soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla D.G.R. 03/06/2013 n. 74-5911, in particolare per ciò che concerne gli obblighi di cui al §. 7 dell'Allegato 1-A della citata D.G.R..

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato come soggetto ospitante.
3. Per la/il tirocinante inserita/o nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
- i dati identificativi della/del tirocinante;
 - i nominativi del tutor del soggetto promotore e del tutor aziendale;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile e INAIL;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare la/il tirocinante è tenuta/o:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

La/il tutor aziendale e la/il tirocinante hanno l'obbligo di compilare giornalmente il modulo/registro predisposto dal soggetto pubblico di riferimento ai fini della rilevazione delle ore di presenza. La/il tutor aziendale ha successivamente l'obbligo di consegnare detto modulo in ORIGINALE debitamente compilato, timbrato e firmato al soggetto promotore l'ultimo giorno di ciascun mese del tirocinio.

La/il tirocinante, per esigenze aziendali, potrebbe svolgere l'attività formativa anche all'esterno della sede aziendale.

In caso di variazioni di orario per esigenze aziendali, l'azienda deve dare preventiva comunicazione al soggetto promotore.

I risultati del tirocinio saranno valutati da tutte le parti coinvolte.

Art. 5

Il soggetto promotore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, garantisce che la/il tirocinante ha frequentato, all'interno del percorso formativo, il modulo generale di 4 ore "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e la formazione specifica se opera nel settore/comparto attinente la qualifica di pertinenza. Il soggetto ospitante deve garantire l'eventuale formazione su rischi aziendali specifici e la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale informando la/il tirocinante sull'adeguato utilizzo degli stessi.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura la/il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, affinché quest'ultimo sia in grado di produrre denuncia agli Istituti Assicurativi e alle autorità competenti, entro i tempi previsti dai contratti e dalle disposizioni di legge.

Le specifiche delle polizze attive sono riportate sul progetto curriculare.

Art. 7

I soggetti promotore e ospitante si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data sopraindicata con scadenza in data 31/08/2016.

Borgomanero, il 04/05/2016

.....
(Timbro e firma per il soggetto promotore)

.....
(Timbro e firma per il soggetto ospitante)